

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3196 del 08/09/2016
Oggetto	DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA SPALLANZANI VINI SRL DI SCANDIANO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3257 del 06/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno otto SETTEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 21151/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**SPALLANZANI VINI Srl**" - Comune di **Scandiano**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "**SPALLANZANI VINI Srl**" avente sede legale e stabilimento in Comune di **Scandiano – Via Casellette n.1**, per l'attività di produzione e commercializzazione all'ingrosso di vini e mosti acquisita agli atti con prot.n.**PGRE/7452** dell'**11/07/2016** e successive integrazioni;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
2. autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
3. autorizzazione allo scarico delle acque reflue di raffreddamento in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
4. comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista la relazione tecnica dell'ARPAE Servizio Territoriale - Distretto Nord, Scandiano e Castelnovo ne' Monti con atto acquisito al protocollo con n.PGRE/2016/9321 in data 26/08/2016;

Visto il parere favorevole espresso dal Comune di Scandiano con atto n.prot.17339 acquisito in data 20/07/2016 circa la compatibilità urbanistica.

Visto il nulla osta del Comune di Scandiano allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acquisito in data 28/07/2016 con prot. PGRE/2016/8366 ed i relativi pareri di conformità del Gestore del servizio idrico integrato IRETI SPA, prot. n.RT012410-2016-P relativo allo scarico denominato A1 e prot. n. RT012408-2016-P relativo allo scarico denominato A2;

determina

1) di **adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta "**SPALLANZANI VINI Srl**" ubicato nel comune di **Scandiano – Via Casellette n.1**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06
Acqua	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06
Acqua	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue di raffreddamento, ai sensi del D.Lgs. 152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Reggio Emilia in data 22/05/2014 con prot.n.31078/65/2014;

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituente parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;**

- **Allegato 2 – Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, ai sensi del D. Lgs. 152/06;**

- **Allegato 3 – Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue di raffreddamento, ai sensi del D. Lgs 152/06;**

- **Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

10) Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"SPALLANZANI VINI Srl"** è autorizzato ad attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **produzione e commercializzazione all'ingrosso di vini e mosti** negli impianti ubicati in Comune di **Scandiano – Via Casellette n.1**, Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.3 – GENERATORE DI VAPORE MINGAZZINI PVR40EU A METANO DA 2325 Kw

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo fax, pec o raccomandata AR a Provincia, Comune e A.R.P.A. territorialmente competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni **(3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata)** tramite fax, pec o raccomandata AR a Provincia, Comune e ARPA territorialmente competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per **la messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **24 Ottobre 2016**, mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissata per il giorno **31 Ottobre 2016**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte della Provincia, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione a Provincia, Comune e all'A.R.P.A. territorialmente competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'A.R.P.A. territorialmente competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione alla Provincia e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	GENERATORE DI VAPORE FBL90 LUCIANI	1600	12	5	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 150 < 500 < 1700	(*)
E2	GENERATORE DI VAPORE MINGAZZINI MODELLO PB40	1600	12	5	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 150 < 500 < 1700	(*)
E3	GENERATORE DI VAPORE MINGAZZINI PVR40EU A METANO DA 2325 Kw	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					

(*)I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di azoto e degli ossidi di zolfo devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.
- 2) La Ditta è tenuta ad utilizzare nella centrale termica E1-E2 olio combustibile conforme a quanto disposto dall'Allegato X Parte 1 Sezione 1 Punto 7 del medesimo D.Lgs.152/06 e s.m.i., ovvero olio combustibile con un contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in massa.
- 3) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.1 – 2.
- 4) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'A.R.P.A. e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 5) L'installazione, l'esercizio e la conduzione degli impianti e delle attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato.
- 6) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 7) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- 8) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre

letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

9) L'A.R.P.A. esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime dell'impianto, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione alla Provincia e all'A.R.P.A. territorialmente competente: dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;
2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:
 - a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni alla Provincia e all'A.R.P.A. territorialmente competente;
 - b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
 - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06

- La ditta ha due capannoni, denominati rispettivamente C1 (esistente) e C2 (di nuova realizzazione), nella stessa area cortiliva di proprietà aziendale.
- L'approvvigionamento idrico proviene dai pozzi P1 (esistente) e P2 (di nuova realizzazione), ad uso principalmente industriale, dotati di contatore, per una quantità indicativa di 13.000 m³/anno, con una quantità indicativa di acqua riciclata di 5.800 m³/anno.
- Sono presenti due distinti punti di scarico in pubblica fognatura (indicati in planimetria con le sigle A1 ed A2), che convogliano le acque di raffreddamento e di condensa provenienti dall'impianto di concentrazione, le acque di lavaggio e le acque reflue domestiche (queste ultime non oggetto di autorizzazione, in quanto sempre ammesse purché si osservi il Regolamento di fognatura e depurazione del Gestore del servizio idrico integrato, come indicato anche al par. 4.1.1 della D.G.R. 1053/03).
- I due scarichi A1 ed A2 risultano costituiti da acque di lavaggio locali ed attrezzature classificate come acque reflue industriali.

Prescrizioni

- 1) Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 7.000 m³.
- 2) Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione dei sottoindicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Solidi sospesi totali	4000
BOD	3500
COD	4000
Solfiti	40
Cloruri	3000
Fosforo	200
Azoto ammoniacale	150
Azoto nitroso	1
Azoto nitrico	50
Tensioattivi totali	30

- 3) Il pozzetto di ispezione deve consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere accessibile al personale del Gestore del servizio idrico integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
- 4) Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di

fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato.

- 5) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 6) I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 7) E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 8) I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento dei reflui sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs.152/06.
- 9) È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
- 10) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 11) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà esser data tempestiva comunicazione tramite fax al n.0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 2.
- 12) Ai sensi dell'art.128, comma 2° del D.Lgs.152/06, I tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
- 13) Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 3 – Autorizzazione allo scarico dei reflui di raffreddamento in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06.

- Lo scarico oggetto di autorizzazione è costituito dalle acque di raffreddamento provenienti dall'impianto di desolfurazione dei mosti utilizzato per eliminarne l'anidride solforosa e consentirne la fermentazione (indicato con la sigla A3).
- Il corpo recettore delle acque di scarico è il Condotto Riazzona che confluisce nel Torrente Tresinaro.

Prescrizioni

1. Lo scarico finale deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. Prima dello scarico in acque superficiali deve essere realizzato un adeguato pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
5. Deve essere effettuato 1 autocontrollo annuale delle temperature medie del corpo idrico recettore a monte e a valle del punto di immissione dello scarico, con riferimento a quanto indicato dalla tabella 3 - Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 alla voce Temperatura.
6. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
7. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
8. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni, con particolare riferimento a quella del Consorzio di Bonifica competente, di cui necessita la rete fognaria dello stabilimento industriale, depuratore e scarico ai sensi della normativa vigente.
9. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere comunicati all'ARPAE- SAC e Sezione Territoriale competente i volumi di acqua prelevati nel precedente anno solare.

Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico

Dalla previsione di impatto acustico allegata, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, risulta che l'attività svolta rispetterà il limite assoluto diurno al confine, il limite assoluto diurno ai ricettori e il limite differenziale diurno ai ricettori.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.